Il Sole 24 ORE

La legge sulla concorrenza ha riscritto le regole

Per i professionisti polizze senza bussola: contratti da rivedere

Ordini e assicurazioni alle prese con l'aggiornamento delle polizze di responsabilità civile obbligatoria: dal 29 agosto la legge sulla concorrenza ha reso obbligatoria l'offerta di una ultrattività decennale a protezione dagli errori colposi degli autonomi. Ma operatori e professionisti si interrogano sulle modalità applicative e sui costi della garanzia. Se per alcuni la copertura decennale è obbligatoria, per altri è solo un'opportunità che però le compagnie non riescono ancora a «pesare».

La novità si riflette sulle prossime gare di commercialisti, notai e architetti.

Maglione, Mazzei , Uva e Martini

pagina 3

Albi e mercato

LE CATEGORIE

Le maggiori tutele

L'ombrello per i risarcimenti si allunga di 10 anni, ma l'estensione non è automatica

L'impatto economico

Preventivi da rivedere: non è chiaro se i costi saranno annuali o una tantum

Professionisti, coperture senza bussola

Il difficile adeguamento alla legge sulla concorrenza: rischio sovrapposizioni per la Rc «extra large»

Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei
Valeria Uva

Rischio caos per le polizze sulla responsabilità professionale. All'indomani dell'introduzione da parte della legge sulla concorrenza della clausola sull'estensione per dieci anni delle garanzie assicurative dopo la chiusura del contratto, ordini professionali e operatori si interrogano sull'applicazione e sull'incremento di costi che ne potrebbe derivare.

Come prevede espressamente la legge 124/2017, la nuova disciplina riguarda infatti anche le polizze in corso. E, in molti casi, le Rc professionali già propongono l'allungamento temporale della copertura, legandolo però alla cessazione dell'attività del professionista.

Le nuove norme

La legge sulla concorrenza stabilisce che le polizze devono offrire un «periodo di ultrattività decennale della copertura» relativa a fatti avvenuti mentre la polizza era attiva. La norma, introdotta su input dell'Antitrust, fa però «salva la libertà contrattuale delle parti». L'obbligo riguarda quindi l'offerta di estensione e non la sua inclusione nella polizza.

L'obiettivo è accrescere la concorrenza del mercato assicurativo. Ma in che modo?

Secondo l'Antitrust l'offerta attuale, basata su polizze claims made (che coprono cioè le richieste di risarcimento presentate mentre la polizza è attiva), limita la mobilità dei professionisti che, se decidono di passare a un'altra compagnia, rischiano di non avere più una copertura completa per i fatti verificatisi prima o dopo la vigenza della polizza.

«Abbiamo quindi chiesto correttivi - spiegano all'Antitrust - per ridurre gli ostacoli alla mobilità. Il legislatore ha optato per l'obbligo di offerta di un'ultrattività decennale che prescindesse dalla chiusura dell'attività, ma poteva anche puntare sulla retroattività obbligatoria e sulla *loss occurence*».

Possibili sovrapposizioni

Il Sole 24 ORE

Nella realtà molte convenzion già includono periodi di retroatti vità (che però spesso escludono l denunce già presentate o quell relative a fatti noti all'assicurato o di ultrattività agganciata alla fi ne dell'attività.

Gli operatori paventano quin di un rischio di sovrapposizion fra coperture e di confusione su soggetto tenuto al risarcimento con un conseguente aumento

del contenzioso. «Probabilmente - commentano all'Antitrust - i mercato dovrà orientarsi a non proporre più la retroattività ma la postuma».

Secondo l'Ania, (l'associazione fra le assicurazioni), la nuova norma punta invece a «salvaguardare il professionista nel momento in cui dovesse trovarsi senza copertura, vale a dire quando cessa l'attività». «Occorre quindi - aggiunge l'Ania - precostituire la possibilità di copertura ma poi valutare caso per caso: può essere superfluo proporre l'ultrattività (che comporta un costo) a un professionista in piena attività che rinnova la polizza ogni anno».

Gran parte degli ordini professionali che hanno stipulato convenzioni hanno avviato un confronto con i loro broker che però non ha ancora portato a soluzioni concrete (si vedano gli articoli in basso). «Per ridurre i vincoli alla mobilità - dichiara Federico Gattinoni, della *specialty professional service* del broker Aon Spa - nella convenzione con il Consiglio dei commercialisti abbiamo introdotto la possibilità di denunciare le circostanze da cui potrebbero derivare sinistri e l'assicuratore deve coprire anche le richieste di risarcimento giunte dopo la chiusura della polizza».

L'impatto sui costi

L'altro pericolo è l'aumento dei costi. Attualmente le polizze professionali che prevedono l'estensione delle coperture legano l'allungamento alla cessazione dell'attività. Il costo dipende dal periodo di garanzia aggiuntivo. Di solito si tratta di una tantum che oscilla tra il 120 e il 150% dell'ultimo premio. Ma se la postuma viene svincolata dalla chiusura dell'attività il costo potrebbe aumentare di molto. «In teoria il professionista non esperto potrebbe essere indotto a pagare l'estensione anche ogni anno, quando di fatto gli servirà solo in caso di cessazione attività o cambio di compagnia», avverte Fabrizio Callarà, Ad di Aec underwriting, specializzata nelle Rc professionali.

L'incremento potrebbe inoltre vanificare la nuova normativa poiché l'assicurato di fronte a costi eccessivi, non essendovi obbligato, finirebbe per non includere la postuma nella propria polizza.

Del resto, già oggi non tutti i professionisti si assicurano per le coperture che invece sono obbligatorie dal 2013. Un dato su tutti: secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel 2015, il 33% del campione analizzato non era ancora assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I destinatari della legge concorrenza

Gli iscritti agli enti previdenziali professionali al 31 dicembre 2016 e i redditi annuali medi 2015

	Iscritti	Redditi
Notai	4.843	110.221
Commercialisti	66.260	59.220
Ragionieri	29.238	52.130
Consulenti del lavoro	25.903	37.471
Periti industriali	13.420	31.981
Architetti e ingegneri	168.402	24.053
Attuari, agronomi, chimici geologi	19.400	23.436
Periti agrari e agrotecnici	4.837	22.178
Geometri	89.472	19.274
TOTALE	421.775	42.218

Fonte: Casse professionali e Adepp

Il Sole 24 ORE

ALBI/1. L'OBBLIGO DALL'11 OTTOBRE
Avvocati, corsa alla copertura su misura
▸ pagina 2

Albi & mercato
LE CATEGORIE

La ricerca
Occorre verificare che le polizze proposte siano allineate ai nuovi parametri

Le convenzioni
Da Ordini ed enti previdenziali cresce l'offerta di contratti negoziati con le compagnie

Avvocati, corsa alla polizza giusta

Da mercoledì 11 ottobre scatta l'obbligo di tutelarsi contro gli errori professionali

Valentina Maglione

Sono gli ultimi giorni per gli avvocati per stipulare (o adeguare) le polizze assicurative. Da mercoledì 11 ottobre diventa infatti obbligatorio anche per i legali, le associazioni e le società essere coperti contro i rischi derivanti dall'attività professionale. Non solo. Gli avvocati devono anche dotarsi di una polizza contro gli infortuni.

I legali si allineano così alle altre professioni, per cui l'assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. E benché una quota dei legali avesse precorso i tempi, stipulando una polizza contro i rischi della professione già in passato, «almeno il 50% dei colleghi prima dell'obbligo non era assicurato», stima Davide Calabrò, componente del Consiglio nazionale forense.

In questi mesi sono tanti i legali che si sono attivati per raccogliere informazioni sulle polizze; e i contatti con gli operatori e gli organismi dei professionisti si sono intensificati nelle ultime settimane.

Il conto alla rovescia non vale solo per chi non ha ancora una polizza: anche per chi è già assicurato sono gli ultimi giorni per le verifiche. Dall'11 ottobre infatti i contratti dovranno essere adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti un anno fa dal ministero della Giustizia con decreto.

Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Le condizioni

A stabilire i requisiti delle polizze Rc per gli avvocati è il decreto ministeriale del 22 settembre 2016. Si precisa l'oggetto della polizza, che deve coprire ogni tipo di danno provocato dall'avvocato, anche per colpa grave, ai clienti e ai terzi nello svolgimento della professione. L'assicurazione deve anche coprire i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Il decreto specifica quali sono le «attività professionali» che le polizze devono coprire: non solo la rappresentanza e la difesa in giudizio e davanti agli arbitri, ma anche gli atti connessi (come le iscrizioni a ruolo e le notifiche), la consulenza e l'assistenza stragiudiziali, la redazione di pareri e contratti, l'assistenza in mediazione e negoziazione assistita, la custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.

Attenzione, poi, alla durata della garanzia: la polizza deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una clausola di ultrattività almeno decennale, ma solo per gli avvocati che cessano l'attività mentre la polizza è in vigore: devono essere coperte le richieste di risarcimento presentate entro dieci anni dalla chiusura dello studio.

Il decreto indica anche i massimali minimi da garantire, variabili in base al fatturato e alla dimensione dello studio.

Da non dimenticare, infine, la polizza sugli infortuni, che deve coprire gli avvocati e i loro collaboratori, praticanti e dipendenti non assicurati dall'Inail.

LA DURATA DELLA GARANZIA
Deve essere prevista la retroattività illimitata e una clausola di ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività

La scelta

Il mercato si è perlopiù adeguato ai requisiti previsti. E, benché le coperture siano aumentate, «i costi non stanno salendo - afferma Giorgio Moroni, responsabile italiano ed europeo della Specialty professional services di Aon - anzi: l'obbligatorietà sta facendo scendere i prezzi, soprattutto per i giovani avvocati».

Le offerte, quindi, non mancano ma occorre fare attenzione nelle ricerche "fai-da-te" delle polizze; ad esempio non tutte prevedono di default l'opzione per l'ultrattività decennale.

Per offrire polizze "sicure" si sono attivati nei mesi scorsi gli organismi degli avvocati. A partire dall'ente previdenziale Cassa forense, che già dal 2001 ha stipulato con le compagnie convenzioni per le assicurazioni Rc. «Da gennaio scorso - spiega Immacolata Troianiello, consigliere della Cassa - abbiamo iniziato a esaminare le convenzioni attive per aggiornarle e le nuove proposte. Oggi sono sette le convenzioni tra cui i nostri iscritti possono scegliere e aumenteranno se riceveremo altre offerte adeguate». Ci sono poi le convenzioni stipulate dalle associazioni, come l'Aiga.

E nei prossimi giorni anche il Cnf stipulerà una convenzione che include la polizza Rc e quella contro gli infortuni. «La sottoscrizione - rileva Calabrò - arriva al termine di una gara bandita per individuare condizioni particolarmente favorevoli. Viene garantita l'ultrattività illimitata della garanzia in caso di cessazione dell'attività, perché il limite decennale può non essere sufficiente se il danno viene scoperto a molti anni di distanza dall'errore. Inoltre - prosegue - se in un singolo Ordine gli iscritti aumentano da un anno

Il Sole 24 ORE

all'altro sono previsti sconti per tutti gli assicurati».

E per gli avvocati che non si assicurano o non adeguano i contratti entro l'11 ottobre? Si tratterà di situazioni note agli Ordini, a cui vanno comunicati gli estremi delle polizze, e sanzionate come illeciti disciplinari. «Dopo l'11 ottobre - dice Calabrò - ci sarà un periodo di confusione iniziale. Dall'anno prossimo inizieremo a monitorare i dati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TAPPE VERSO L'OBBLIGO

Un percorso lungo sei anni
L'obbligo per i professionisti di stipulare una polizza contro i rischi dell'attività professionale viene da lontano. A introdurlo è stato infatti il decreto legge 138/2011, poi attuato dal Dpr 137/2012 (varato dal governo presieduto da Mario Monti, *nella foto*). L'obbligo è però diventato efficace solo un anno dopo, il 15 agosto 2013.
Ma cosa deve coprire l'assicurazione? Per legge si deve trattare di una polizza per «i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente»

Le informazioni ai clienti
I clienti devono essere informati sulle condizioni della copertura assicurativa del professionista. Quest'ultimo, infatti, deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il massimale e ogni variazione successiva

I professionisti e i rischi

GLI AVVOCATI

La platea dei legali

226.762
Iscritti alla cassa al 31 dicembre 2016

89.000
Polizze in convenzione sottoscritte ad aprile 2017

Il reddito lordo annuo medio

2005	2009	2014
45.391,67	46.967,98	36.231,20

IL PERSONALE SANITARIO

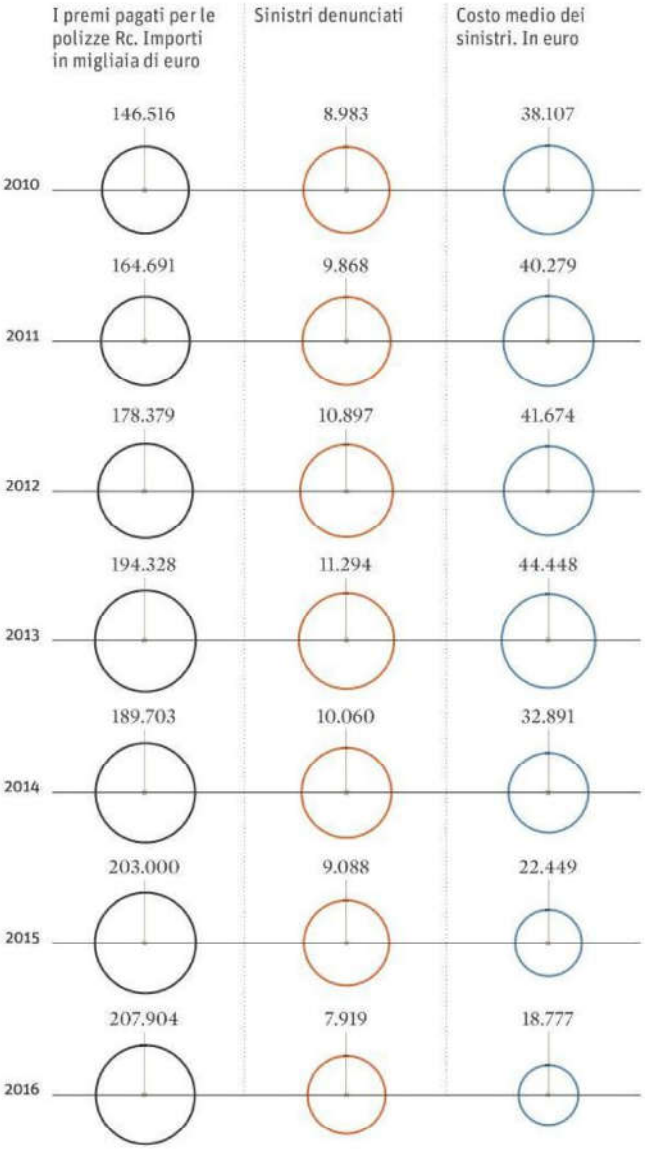

Fonti: Cassa forense, Adepp ed elaborazione Ania su dati Ivass

Il Sole 24 ORE

Il ruolo degli Ordini

I professionisti che non stipulano una polizza assicurativa per la responsabilità derivante dai rischi della loro attività commettono illecito disciplinare. È compito degli Ordini attivare le verifiche e irrogare le eventuali sanzioni. Inoltre, la legge dà ai Consigli nazionali e agli enti previdenziali dei professionisti la possibilità di negoziare con le assicurazioni delle convenzioni collettive per i propri iscritti. Si tratta di una chance che Ordini e Casse hanno sfruttato in questi anni per offrire ai loro iscritti coperture a prezzi più convenienti rispetto a quelli che il singolo professionista avrebbe potuto ottenere

Il Sole 24 ORE

ALBI/2. DOPO LA RIFORMA SANITARIA

Per i medici premi ancora fino a 18mila euro

▸ pagina 2

Per i medici privati premi annuali fino a 18mila euro

La riforma c'è ed è di ampia portata. Magli effetti che avrà sul mercato sono incerti. Questo soprattutto perché - spiegano gli operatori - le valutazioni sul nuovo assetto assicurativo dei professionisti della sanità, riscritto dalla legge 24/2017, si potranno fare quando entrerà in funzione, dopo il via libera ai decreti attuativi: il ministero dello Sviluppo economico ci sta lavorando ma benché i termini siano scaduti - non sono ancora stati emanati.

Quello che i professionisti si aspettano è che il nuovo sistema permetta di superare l'attuale situazione «asfittica», come la definisce Sergio Bovenga, segretario generale della Fnomceo, federazione degli Ordini dei medici, con più di 400mila iscritti: «Le polizze per i liberi professionisti - prosegue - hanno in alcuni casi prezzi esorbitanti. Si arriva a premi annuali di 18mila euro per le specialità a maggiore rischio di contenzioso e con i risarcimenti più elevati, come ostetricia, chirurgia estetica, ortopedia. Se non si ha una professione più che fiorente, è troppo». Il problema riguarda direttamente i liberi professionisti, mentre per i dipendenti le polizze Rc sono a carico delle strutture.

Negli ultimi anni «i prezzi sono saliti e l'offerta delle compagnie si è rarefatta», confermano dall'Ania. «La legge 24 - spiegano - punta a cambiare questo quadro, rendendo sostenibili le condizioni delle coperture, per gli assicurati e per le compagnie». Per farlo, la legge mette in campo alcune novità: il professionista dipendente o comunque inquadrato in una struttura (a meno che non abbia un contratto diretto con il paziente) risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale (che ha la prescrizione "breve" di cinque anni); l'azione di rivalsa della struttura verso il professionista è limitata ai casi di dolo e colpa grave; l'importo a carico del professionista non può superare il triplo del reddito annuo.

Saranno misure sufficienti per rendere più conveniente per le compagnie assicurare i "sanitari" e, quindi, far scendere i premi? «I limiti alle responsabilità del personale "strutturato" - spiega Andrea Rocco, responsabile enti pubblici per il broker Marsh - e l'obbligo esteso a tutti potrebbero portare a una riduzione dei prezzi. Ma il calo potrebbe essere riequilibrato o attenuato dai maggiori costi gestionali introdotti dalla legge 24 per le assicurazioni, conseguenti alle notifiche verso il personale sanitario, e dall'obbligo di pagare i risarcimenti anche se il danno è escluso dalla copertura (salva la rivalsa sull'assicurato). E per i liberi professionisti che hanno un rapporto contrattuale diretto con il paziente non cambierà quasi nulla».

Una strada battuta dagli enti dei professionisti per offrire agli iscritti coperture a prezzi contenuti è quella della negoziazione di polizze collettive. Ci sta pensando l'Enpam, l'ente di previdenza dei medici. «Quando le norme saranno stabili - dicono - individueremo le condizioni minime e vedremo se le compagnie si faranno avanti». L'iter per arrivare a una convenzione è già stato avviato dall'Ipasvi, la federazione degli infermieri, che ha circa 400mila iscritti. Ipasvi, con gara europea, sta selezionando un broker; poi bandirà un'altra gara europea per l'affidamento della copertura. «Fino a poco tempo fa - rileva Annalisa Silvestro, consigliere Ipasvi - i giudici tendevano ad addossare tutta la responsabilità ai medici, ma ora stanno coinvolgendo sempre più anche gli infermieri».

Ad avere una convenzione già dal 1995, tramite la Cassa mutua Campi, sono gli psicologi. «Il settore con più sinistri - spiega Federico Zanon, vicepresidente dell'Enpap, la cassa di categoria - è quello forense, soprattutto le consulenze tecniche relative ai minori». Gli psicologi che hanno aderito alla convenzione sono circa 34mila (su 100mila iscritti all'Ordine, di cui 54mila attivi e iscritti alla previdenza). «I costi sono bassi: una Rc di base costa 34 euro l'anno», dice il presidente di Campi, Aldo Calderone.

V.M.
B.L.M.

IL RISCHIO
La riforma sanitaria potrebbe non modificare la situazione dei liberi professionisti ma si attendono i decreti

© RIPRODUZIONE RISERVATA